
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BR

Procedura di valutazione di impatto ambientale. Società Michele Sasso.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA****Premesso che**

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 53809 del 13.8.13 il sig. Michele Sasso, nato il 28.9.1957, a Oria e ivi residente in C.da Salinelle, in qualità di amministratore unico della società Michele Sasso s.r.l., con sede legale in via D. Bonifacio, 49A, Oria, ha trasmesso domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., punto A.2.f, allegato 1, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero, nell'impianto già autorizzato all'esercizio in procedura semplificata con D.D. n. 1395 del 15.12.2005 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 334 del 10.3.2011;
 - la documentazione di progetto acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi comprende i seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica, del 12.8.2013;
 - Studio di Impatto Ambientale, del 12.8.2013;
 - Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, del 12.8.2013;
 - Studio Geologico ed Idrogeologico, del 1.6.2011;
 - Relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico, del 15.2.2013;
 - n. 4 planimetrie comprensive di lay out e dettagli progettuali, del 12.8.2013;
 - Autorizzazioni e certificazioni in possesso della società;
 - Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori e pubblicazioni a mezzo stampa del 22.8.2013;
 - Copia dell'atto costitutivo della società;
 - Relazione integrativa, dell'11.3.2014, elaborata in seguito agli esiti della conferenza di servizi.
 - dalla documentazione presentata si evince che:
 - lo stabilimento di titolarità della società Michele Sasso s.r.l. è costituito da:
 - un'area complessiva di 7.200 m² ubicato in Contrada Argentone, Oria, al confine con la Provincia di Taranto e il Comune di Manduria e situata in zona agricola E;
 - un'area impermeabilizzata di 2.750 m² edificata con permesso di costruire n. 144/2005 e successivo permesso di costruire n. 158/2010;
 - in area adiacente all'impianto è ubicata una discarica autorizzata di 2° categoria tipo A, di proprietà della stessa società;
 - all'interno dell'area impermeabilizzata si trovano:
 - i. zona di conferimento;
 - ii. zona di lavorazione per frantumazione materiale inerte;
 - iii. zona di deposito dei materiali recuperati;
 - aree di manovra e adibite al verde;
 - due vasche di accumulo e due vasche di riserva per un totale di 310 m³;
 - una discarica autorizzata per rifiuti inerti, attualmente vuota e non esercitata;
 - fabbricato per uffici e servizi;
 - pesa elettronica e nebulizzatore di acqua mobile;
- Il ciclo lavorativo consta delle seguenti fasi:
- arrivo del rifiuto inerte e controlli analitici;
 - messa in riserva (R13);

- frantumazione, vagliatura e deferrizzazione (R5);
 - deposito materiale recuperato a seconda delle granulometrie ottenute.
- In data 2.4.2014 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria per l'esame della pratica, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 21027 del 3.4.2014. Tale riunione si è chiusa con la decisione di aggiornare i lavori della Conferenza, per permettere al proponente di elaborare e trasmettere le integrazioni al progetto richieste dagli Enti; inoltre è stato fatto presente che, in area adiacente all'impianto è presente un tratturo, bene vincolato dalle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale vigente;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 26892 del 30.4.2014 il proponente ha chiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni al progetto richiamate nel verbale della conferenza di servizi;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 50610 del 15.10.2015, il proponente ha trasmesso una nota del Comune di Oria, datata 7.5.2015, in cui il Servizio Tecnico Comunale ritiene di non avere competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- con nota PEC del 29.11.2015, il proponente ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste in sede di conferenza di servizi del 2.4.14;
- in data 3.12.2015 si è svolta la conferenza di servizi decisoria per l'esame della pratica, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 370 del 7.1.2016. In tale riunione si è deciso di ritenere chiusi i lavori della conferenza di servizi e di rimettere all'Ufficio precedente le relative risultanze per l'adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse;
- nel verbale della conferenza di servizi del 3.12.15 è stato fatto presente che sarebbe stato necessario trasmettere il titolo abilitativo edilizio mediante il quale l'impianto è stato realizzato;
- il Gestore, in data 4.12.2015, ha inoltrato copia del Permesso di Costruire protocollo 12694/2005, rilasciato dal Comune di Oria in data 5.8.2005 relativo ai lavori di: *"Progetto per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero contiguo a discarica di 2^ categ. Tipo A per inerti, sita alla c.da Argentone"*;
- dal titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Oria per la realizzazione del piazzale dello stabilimento, risulta che tale piazzale, da destinare al recupero di materiali inerti, non risulta quale struttura annessa ad impianto per la gestione di rifiuti inerti con finalità di recupero. Inoltre l'impianto ricade in zona agricola E;
- dal titolo abilitativo non risulta che il piazzale sia stato realizzato per lo stoccaggio e la movimentazione di rifiuti, pertanto con nota prot. n. 62495 del 23.12.2015, il Servizio precedente ha chiesto nuovamente al Comune di Oria di esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto, atteso che lo stesso è soggetto, anche se esistente, ai criteri di localizzazione stabiliti nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 143 del 4.1.2016, il Comune di Oria ha dato riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi, esprimendo conclusivamente il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità della proposta progettuale dell'impianto oggetto della procedura di VIA, con il vigente strumento urbanistico comunale;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 5337 del 5.2.2016 il Gestore ha trasmesso un riscontro al verbale della Conferenza di servizi decisoria, riassumendo l'iter amministrativo seguito per la realizzazione e l'esercizio della discarica e dell'impianto di frantumazione e recupero di rifiuti inerti. In tale nota il Gestore ha ribadito la propria posizione, ovvero che l'impianto di frantumazione è annesso alla discarica controllata di 2° categoria tipo A, autorizzata. Secondo l'istante, l'attestazione della compatibilità urbanistica dell'impianto di frantumazione oggetto della VIA è stata già confermata dal Comune di Oria, con la D.G. Comunale n. 128 del 14.6.2002, per l'approvazione del progetto relativo alla discarica;
- con nota prot. n. 7689 del 22.2.2016 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha trasmesso al proponente ed agli Enti interessati al procedimento la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 9555 del 3.3.2016 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.: il proponente ritiene

che l'attività dell'impianto di recupero di rifiuti è annessa alla discarica di 2° categoria tipo A, adiacente all'impianto e che il permesso di costruire prot. n. 12694/2005 è stato rilasciato per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero e che tali inerti siano da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti; con tale nota il proponente ha ritenuto il proprio impianto compatibile, in quanto annesso e complementare all'impianto di discarica di rifiuti inerti adiacente.

Considerato che

- la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto stabilito dal titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è finalizzata anche alla verifica, con riferimento alla localizzazione prevista per il progetto, dell'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- come già appurato in sede di conferenza di servizi, il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, prevede, in merito alla definizione dei criteri localizzativi di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, anche in procedura semplificata ed anche se esistenti, un criterio escludente relativo agli aspetti urbanistico-territoriali, laddove l'impianto sia localizzato in zone A-B-C-E;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 13 del 14.2.2003 è stato approvato il progetto di realizzazione della discarica di 2° categoria tipo A, presentato dalla società Michele Sasso, per rifiuti costituiti da materiale inerte, con esclusione dell'impianto di frantumazione e recupero, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i.

Ritenuto

- che l'ubicazione dell'impianto in zona agricola E sia un elemento di incompatibilità con la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali stabilita dalla Regione Puglia con gli atti richiamati;
- che dal titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Oria per la realizzazione del piazzale, non risulta che detto piazzale sia stato autorizzato per lo stoccaggio e la movimentazione di rifiuti.

Visti

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";
- la L.R. n. 11/01 "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*", e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*";
- la D.G.R. n. 2668 del 28.12.09, "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*" e la D.G.R. n. 819 del 23.04.2015, "*Aggiornamento ed adeguamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 1023 del 19.5.2015, "*Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore*";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*", che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno compreso il rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia

ambientale;

- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
 - lo Statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4/2 del 9.4.2015 e successiva Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.9.2015;
 - il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
 - il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;
- Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, per l’aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero, nell’impianto già autorizzato all’esercizio in procedura semplificata con D.D. n. 1395 del 15.12.2005 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 334 del 10.3.2011, di titolarità della società Michele Sasso s.r.l., ubicato in Contrada Argentone, Comune di Oria.

Ai sensi del comma 3, art. 14 della L.R. n. 11/2001, il provvedimento negativo di Valutazione di impatto ambientale preclude la realizzazione dell’intervento proposto.

Il presente provvedimento verrà notificato al proponente, Michele Sasso s.r.l., con sede legale in via D. Bonifacio n. 49/A, 72024 Oria e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:

- i. al Comune di Oria, Servizio Ecologia e Servizio Urbanistica;
- ii. all’ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iii. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- iv. Settore di Vigilanza Ecologica di questo Servizio, per i controlli di competenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, la falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi, 17.3.2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 17.3.2016-03-17

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani